

Legge federale sulla navigazione interna (LNI)¹

del 3 ottobre 1975 (Stato 1° gennaio 2014)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 24^{ter} della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1974⁴,
decreta:

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina la navigazione sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie.

² Il Consiglio federale designa i natanti, gli impianti e gli apparecchi, considerati battelli giusta la presente legge.

³ Sono riservate le convenzioni internazionali e le norme d'applicazione.

⁴ Alla navigazione interna in concessione si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie concernenti l'espropriazione, la vigilanza, l'inchiesta indipendente sugli incidenti, le limitazioni nell'interesse della sicurezza della ferrovia, la costruzione di impianti di segnalazione e di telecomunicazione, i servizi accessori, le controversie, le prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche e la riscossione delle tasse, nonché le disposizioni penali e le misure amministrative.⁶

RU 1976 724

¹ Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

² [CS I 3]. Questa disp. corrisponde all'art. 87 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

³ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

⁴ FF 1974 I 1484

⁵ RS 742.101

⁶ Introdotta dal n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Art. 2 Esercizio della navigazione

- ¹ La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge.
- ² L'uso particolare e l'uso comune accresciuto sono subordinati all'autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano.
- ³ I battelli al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque.

Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque

- ¹ La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale.
- ² I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei battelli ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono.
- ³ Sull'ammissione dei battelli delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale.

Art. 4 Acque intercantonali e internazionali

- ¹ Se un'acqua tocca più Cantoni, questi si accordano riguardo a ogni provvedimento. Se non giungono ad un'intesa, risolve il Consiglio federale.
- ² Circa le acque che toccano il confine nazionale o quelle sottoposte a convenzioni internazionali, il Consiglio federale risolve uditi i Cantoni rivieraschi.

Art. 5 Manutenzione

- ¹ I Cantoni rivieraschi, sempreché la navigazione su un tratto d'acqua sia possibile e non sia limitata né vietata, devono provvedere al mantenimento della sua navigabilità e al collocamento della segnaletica necessaria.
- ² Il Cantone sul cui territorio è situato il tratto d'acqua risponde dei danni causati per insufficiente manutenzione. Del rimanente è applicabile il diritto delle obbligazioni.

Art. 6 Ostacoli

- ¹ I Cantoni possono far allontanare, a spese del detentore o del proprietario, i battelli incagliati, affondati o inadatti all'esercizio, nonché altri oggetti che intralciano o mettono in pericolo la navigazione, se egli non vi provvede entro il termine impartito.
- ² Nel caso di pericolo imminente o se il detentore e il proprietario non possono essere raggiunti, le autorità possono adottare misure immediate.

Art. 7⁷ Concessione e autorizzazione

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009⁸ sul trasporto di viaggiatori.

Capo secondo: Impianti portuali⁹**Art. 8¹⁰** Costruzione ed esercizio di impianti portuali

¹ Per la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti portuali, di trasbordo e d'approdo per battelli della Confederazione e imprese pubbliche di navigazione occorre l'approvazione dei piani dell'Ufficio federale dei trasporti.

² La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1957¹¹ sulle ferrovie.

³ ...¹²

⁴ Tutti gli altri impianti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

Art. 9 Attrezzature degli impianti portuali

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni su la segnalazione e l'illuminazione degli impianti portuali, di trasbordo e d'approdo.

² Esso può emanare prescrizioni uniformi su la costruzione e l'attrezzatura di siffatti impianti.

Capo terzo¹³: Battelli e conduttori**Sezione 1: Battelli****Art. 10** Sicurezza d'esercizio

¹ I battelli devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in modo che possano essere osservate le norme di circolazione e che le persone a bordo, la navigazione e gli altri utenti della via d'acqua non siano messi in pericolo.

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁸ RS **745.1**

⁹ Introdotto dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

¹¹ RS **742.101**

¹² Abrogato dal n. 80 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

¹³ Originario Capo secondo.

² I battelli possono navigare soltanto in sicurezza d'esercizio e in conformità delle prescrizioni.

Art. 11 Costruzione ed equipaggiamento

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione, l'equipaggiamento e la stazzatura dei battelli. Esso tiene conto delle esigenze della protezione delle acque e dell'ambiente.

² Esso può limitare le dimensioni dei battelli e la potenza dei motori e escludere determinati generi di motori.

Art. 12 Esame del tipo

¹ Il Consiglio federale può prevedere l'esame del tipo per i battelli e i loro elementi e accessori, costruiti in serie.

² I battelli e gli oggetti che soggiacciono all'esame del tipo possono essere messi in commercio soltanto se corrispondono al modello approvato.

³ Il Consiglio federale, su proposta dei Cantoni, designa gli uffici incaricati dell'esame del tipo e stabilisce la procedura.

Art. 13 Licenza di navigazione

¹ I battelli possono navigare soltanto con una licenza di navigazione.

² La licenza di navigazione è rilasciata unicamente se il battello è conforme alle prescrizioni e se è stata conclusa la prescritta assicurazione di responsabilità civile.

³ Se il numero dei battelli ammessi su una via d'acqua è limitato, questi possono navigare soltanto con un'autorizzazione suppletiva del Cantone.

⁴ Se lo stazionamento di un battello è trasferito in un altro Cantone o cambia il proprietario, dev'essere rilasciata una nuova licenza di navigazione.

⁵ Il Consiglio federale designa i battelli esenti da licenza o per i quali è necessaria una particolare licenza di navigazione. Esso può riconoscere licenze straniere o accordare agevolazioni per i battelli che hanno lo stazionamento all'estero e navigano temporaneamente in Svizzera.

Art. 14 Esame ufficiale

¹ Prima di rilasciare la licenza di navigazione, il battello deve essere sottoposto a un esame ufficiale.

² Il Consiglio federale può esentare dall'esame individuale i battelli di tipo già esaminato.

³ Devono essere previsti esami successivi:

- a. a intervalli regolari;
- b. se sussistono dubbi quanto alla sicurezza d'esercizio del battello;
- c. se il battello è stato essenzialmente modificato.

⁴ Il detentore o il proprietario devono annunciare all'autorità le modificazioni essenziali.

⁵ Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'esame dei battelli.

Art. 15 Intavolazione e contrassegno

¹ Ogni battello deve essere intavolato in un registro e contrassegnato.

² I battelli che non sono intavolato in un registro federale della navigazione devono essere intavolati nel Cantone dove hanno il loro stazionamento.

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'intavolazione e i contrassegni dei battelli e determina le eccezioni.

Sezione 2: Conduttore e equipaggio

Art. 16 Conduzione dei battelli

¹ Ogni battello deve avere un conduttore responsabile.

² È considerato conduttore chi detiene sul battello l'effettiva autorità di comando.

³ Il Consiglio federale può prescrivere un equipaggio minimo per determinati battelli.

⁴ L'equipaggio e le altre persone a bordo devono osservare le istruzioni date dal conduttore nell'interesse della navigazione e dell'ordine a bordo.

Art. 17 Rilascio di patenti

¹ Il Consiglio federale designa i battelli che possono essere condotti soltanto con una patente di navigazione.

² La patente di navigazione è rilasciata se l'esame ufficiale ha provato che il candidato conosce le norme di circolazione e sa condurre con sicurezza i battelli della categoria per la quale è valida la patente.

³ Il Consiglio federale può prescrivere una patente anche per altre attività a bordo.

⁴ Le patenti non sono rilasciate, se il candidato:

- a. non ha compiuto l'età minima stabilita dal Consiglio federale;
- b. per malattie o infermità fisiche o psichiche, non può condurre un battello con sicurezza o non può servire nell'equipaggio;
- c. è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania, che menomano la sua idoneità a condurre un battello o a servire nell'equipaggio.

⁵ Se sorgono dubbi, l'idoneità del conduttore o di un altro membro dell'equipaggio dev'essere riesaminata.

Sezione 3: Licenze e patenti

Art. 18 Validità

¹ Le licenze di navigazione, le patenti di navigazione e quelle di membro dell'equipaggio sono vevoli in tutta la Svizzera.

² Esse possono essere limitate o vincolate a condizioni speciali.

³ Quelle rilasciate in virtù d'una convenzione internazionale sono vevoli anche sulle acque svizzere ad essa sottoposte.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento delle altre licenze e patenti straniere.

Art. 19 Revoca in generale

¹ Le licenze, le patenti e le autorizzazioni devono essere revocate se le condizioni per il rilascio non sono state o non sono più soddisfatte.

² Esse possono essere revocate se non sono state osservate le limitazioni o le condizioni speciali alle quali il rilascio era subordinato, oppure non sono stati pagati le imposte o gli emolumenti per il battello.

Art. 20¹⁴ Revoca della patente di navigazione dopo un'infrazione lieve

¹ Commette un'infrazione lieve chi:

- a. violando norme di circolazione, compromette leggermente la sicurezza della navigazione o molesta terze persone;
- b. viola prescrizioni sulla protezione delle acque e dell'ambiente;
- c. abusa delle patenti;
- d. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato d'ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 24b cpv. 6 lett. a o b) e senza commettere altre infrazioni alle norme di circolazione.

² Dopo un'infrazione lieve, la patente è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la patente è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo.

³ Il colpevole è ammonito se nei due anni precedenti non gli è stata revocata la patente o non sono stati decisi altri provvedimenti amministrativi.

⁴ Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

Art. 20a¹⁵ Revoca della patente di navigazione dopo un'infrazione medio grave

¹ Commette un'infrazione medio grave chi:

- a. violando norme di circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
- b. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato d'ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 24b cpv. 6 lett. a o b) e commette inoltre un'infrazione lieve alle norme di circolazione;
- c. sottrae un battello per farne uso;
- d. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo senza disporre della necessaria patente;
- e. non ha la volontà o la capacità di condurre un battello senza mettere in pericolo o molestare terzi.

² Dopo un'infrazione medio grave, la patente è revocata:

- a. per almeno un mese;
- b. per almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la patente è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave;
- c. per almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi;
- d. per almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi;
- e. per un tempo indeterminato, ma almeno due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della patente l'interessato non ha commesso infrazioni per cui è stato deciso un provvedimento amministrativo;
- f. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata secondo la lettera e o secondo l'articolo 20b capoverso 2 lettera d.

Art. 20b¹⁶ Revoca della patente di navigazione dopo un'infrazione grave

¹ Commette un'infrazione grave chi:

- a. compromette gravemente la sicurezza della navigazione;
- b. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato d'ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 24b cpv. 6 lett. a o b);

¹⁵ Introdotto dal n. 18 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

¹⁶ Introdotto dal n. 18 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

- c. sotto l'influsso di stupefacenti o di medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo;
 - d. intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi alcolemica dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, quando queste misure sono state formalmente ordinate o bisognava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un esame sanitario completo, o elude lo scopo di queste misure;
 - e. si dà alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona o viola l'obbligo di salvataggio;
 - f. nonostante la revoca della necessaria patente conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo.
- ² Dopo un'infrazione grave la patente è revocata:
- a. per almeno tre mesi;
 - b. per almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave;
 - c. per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte per infrazioni medio gravi;
 - d. per un tempo indeterminato, ma almeno due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della patente l'interessato non ha commesso infrazioni per cui è stato deciso un provvedimento amministrativo;
 - e. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la patente è stata revocata secondo la lettera d o secondo l'articolo 20a capoverso 2 lettera e.

³ La revoca della patente per un'infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso.

Art. 20c¹⁷ Revoche di patenti e altri provvedimenti amministrativi secondo la legge federale sulla circolazione stradale

Le revoche di patenti e gli altri provvedimenti amministrativi secondo la legge federale del 19 dicembre 1958¹⁸ sulla circolazione stradale, in corso e precedenti, sono equiparati alle revoche di patenti e agli altri provvedimenti amministrativi secondo gli articoli 20 capoversi 2 e 3, 20a capoverso 2 e 20b capoverso 2 della presente legge, in corso e precedenti.

¹⁷ Introdotta dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

¹⁸ RS 741.01

Art. 21¹⁹ Revoca della patente per inidoneità alla guida

¹ La patente è revocata per un tempo indeterminato se:

- a. le capacità fisiche e psichiche del titolare non gli consentono o non gli consentono più di condurre con sicurezza un battello;
- b. il titolare soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida;
- c. a causa del suo precedente comportamento, il titolare non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un battello, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.

² Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 20–20b, la durata della revoca corrisponde in ogni caso almeno alla durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa.

³ La patente è revocata definitivamente ai conducenti incorreggibili.

Art. 21a²⁰ Nuovo rilascio della patente

Il nuovo rilascio della patente è retto per analogia dall'articolo 17 della legge federale del 19 dicembre 1958²¹ sulla circolazione stradale.

Capo quarto²²: Norme di circolazione**Sezione 1: Obblighi generali****Art. 22** Dovere di diligenza

¹ Il conduttore deve prendere ogni provvedimento precauzionale, dettato dall'obbligo generale di diligenza e dalla pratica nella condotta nautica, affinché nessuno sia messo in pericolo, nessun danno sia causato a beni di terzi, la navigazione non sia intralciata e l'ambiente non sia perturbato.

² Nel caso di pericolo imminente, il conduttore deve prendere ogni provvedimento per evitare il danno, anche se debba violare prescrizioni.

Art. 23 Obbligo di salvataggio

¹ Se in caso di infortunio sono messe in pericolo persone a bordo, il conduttore e l'equipaggio devono prendere ogni misura per salvarle.

² Se persone si trovano in pericolo su una via d'acqua, ogni conduttore è tenuto a soccorrerle se ciò si possa da lui ragionevolmente pretendere senza compromettere la sicurezza del proprio battello.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

²⁰ Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

²¹ RS 741.01

²² Originario Capo terzo.

Art. 24 Annuncio d'infortuni e di danni

¹ Se durante un infortunio sono ferite o uccise persone, il conduttore e ogni altra persona coinvolta devono immediatamente chiamare la polizia. Se il danno è solo materiale, il danneggiante deve avvertire il più presto possibile il danneggiato.

² Chiunque danneggia un segnale per la navigazione o un'indicazione di rotta deve annunciarlo immediatamente alla polizia.

Sezione 1a:²³**Inidoneità alla guida, accertamento dell'inidoneità alla guida****Art. 24a** Inidoneità alla guida

Chiunque sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicinali oppure per altri motivi non ha la necessaria capacità fisica o psichica, durante il periodo di incapacità non è ritenuto idoneo alla guida e non può condurre un battello, partecipare alla sua conduzione o esercitarvi un servizio nautico a bordo.

Art. 24b Accertamento dell'inidoneità alla guida

¹ Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo può essere sottoposto a un'analisi alcolemica dell'alito.

² Se palesa indizi di inidoneità alla guida che non sono o non sono unicamente riconducibili all'influsso dell'alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, segnatamente all'esame dell'urina e della saliva.

³ È ordinata una prova del sangue se:

- a. vi sono indizi di inidoneità alla guida; o
- b. la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi alcolemica dell'alito o elude lo scopo di questa misura.

⁴ Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata. Sono fatti salvi altri mezzi di prova per accertare l'inidoneità alla guida.

⁵ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari, la procedura per l'analisi alcolemica dell'alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l'esame sanitario completo delle persone sospettate di inidoneità alla guida.

⁶ Il Consiglio federale può:

- a. fissare il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si presume l'inidoneità alla guida ai sensi dell'articolo 24a (stato di ebbrietà) e stabilire quale alcolemia è considerata qualificata;

²³ Introdotta dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

- b. fissare un tasso alcolemico inferiore a quello di cui alla lettera a per le persone che conducono battelli per il trasporto commerciale di persone o merci, partecipano alla loro conduzione o vi esercitano un servizio nautico a bordo;
- c. fissare, per altre sostanze che diminuiscono l'idoneità alla guida, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si presume l'inidoneità alla guida ai sensi della presente legge;
- d. prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità alla guida siano valutati gli esami effettuati secondo il presente articolo, in particolare le analisi del sangue, dei capelli e delle unghie.

Sezione 2: Prescrizioni di polizia della navigazione

Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento

¹ Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione.

² Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque.

³ I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente.

Art. 26 Servizio d'avvertimento di tempeste e servizio di salvataggio

¹ I Cantoni possono istituire un servizio pubblico d'allarme e salvataggio e autorizzarlo, in caso di tempesta, nebbia o intemperie, a vietare l'uscita dei battelli e a ordinare l'approdo di quelli in navigazione.

² Essi possono obbligare i proprietari e i detentori di battelli, con stazionamento nel Cantone, a contribuire alle spese di questo servizio e i noleggiatori professionali di battelli a partecipare alle operazioni di salvataggio.

³ I costi di salvataggio possono essere addossati al conduttore, al detentore e al proprietario del battello salvato.

⁴ Sono riservate le prescrizioni per le imprese pubbliche di navigazione.

Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari

¹ Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali.

² I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione.

³ L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari.

Capo quinto²⁴:

Disposizioni particolari per la navigazione internazionale sul Reno

Art. 28 Polizia della navigazione

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni²⁵ emana le prescrizioni necessarie alla sicurezza e all'ordine della navigazione renana internazionale, segnatamente quelle fondate su risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno. Esso può dichiarare applicabili queste prescrizioni anche al tratto tra Basilea e Rheinfelden.

² L'Ufficio federale dei trasporti²⁶ emana le prescrizioni temporanee di polizia della navigazione e le pubblica nella *Raccolta delle leggi federali*.

Art. 29 Economia del traffico

Per ottenere un ordinamento uniforme della navigazione internazionale sul Reno, il Consiglio federale può emanare prescrizioni d'economia del traffico, in applicazione di risoluzioni vincolanti della Commissione centrale per la navigazione sul Reno oppure di convenzioni degli Stati rivieraschi.

Art. 30 Competenza delle autorità cantonali

¹ I Cantoni rivieraschi sono competenti per l'esame e la stazzatura dei battelli utilizzati nella navigazione internazionale sul Reno e per il rilascio e la revoca delle licenze di tali battelli e delle patenti di conduttore e di membro dei loro equipaggi, indipendentemente dal luogo di stazionamento del battello o dal domicilio o dal luogo di soggiorno del candidato oppure del titolare della patente.

² Il Consiglio federale può, d'intesa con i Governi dei Cantoni rivieraschi interessati, affidare a uno di loro l'esecuzione delle prescrizioni di polizia della navigazione e d'economia del traffico per la navigazione sul Reno.

²⁴ Originario Capo quarto.

²⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

Capo sesto: Responsabilità e assicurazione²⁷**Art. 30a²⁸** Responsabilità

La responsabilità delle compagnie di navigazione concessionarie è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 1957²⁹ sulle ferrovie.

Art. 31 Obbligo d'assicurazione

¹ Un battello non può essere messo in circolazione prima che sia stata conclusa l'assicurazione di responsabilità civile.

² L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile:

- a. del proprietario, del detentore e del conduttore del battello;
- b. dei membri dell'equipaggio e degli ausiliari;
- c. dello sciatore nautico trainato.

³ Il Consiglio federale stabilisce le somme minime d'assicurazione. Può prevedere deroghe all'obbligo d'assicurazione.

⁴ Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'assicurazione di responsabilità civile delle imprese di navigazione concessionarie.

Art. 32 Limitazioni dell'assicurazione

Dall'assicurazione possono essere escluse:

- a. le pretese del proprietario, del detentore e del conduttore del battello;
- b. le pretese risultanti da danni materiali del coniuge del responsabile, dei suoi parenti in linea retta e dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui;
- c. le pretese dello sciatore nautico per gli infortuni riferentisi alle operazioni di traino;
- d. le pretese risultanti dal danneggiamento o dalla distruzione del battello e degli oggetti che esso trasporta, rimorchia o spinge;
- e. le pretese risultanti da infortuni durante competizioni per le quali sussiste un'assicurazione speciale di responsabilità civile.

Art. 33 Azione diretta contro l'assicuratore, eccezioni

¹ Il danneggiato può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.

²⁷ Originario Capo quinto avanti l'art. 31. Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973; FF 2007 3997).

²⁸ Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973; FF 2007 3997).

²⁹ RS 742.101

² Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908³⁰ sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte al danneggiato.

Art. 34 Diritto di regresso dell'assicuratore

¹ L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale del 2 aprile 1908³¹ sul contratto d'assicurazione.

² Se il danno della persona lesa non è integralmente coperto dalle prestazioni assicurative, gli assicuratori possono far valere il diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili o i loro assicuratori per la responsabilità civile, soltanto se il danneggiato non subisce alcun pregiudizio.

³ L'azione di regresso si prescrive in un anno dal giorno in cui l'assicuratore fornì integralmente la prestazione e il responsabile fu noto.

Art. 35 Assicuratore

Le assicurazioni di responsabilità civile devono essere concluse con un'impresa autorizzata dal Consiglio federale. È riservato il riconoscimento delle assicurazioni concluse all'estero per battelli stranieri.

Art. 36 Attestato di assicurazione, sospensione e cessazione dell'assicurazione

¹ L'assicuratore deve compilare un attestato di assicurazione per l'autorità che rilascia la licenza di navigazione.

² La sospensione e la cessazione dell'assicurazione devono essere notificate dall'assicuratore all'autorità che ha rilasciato la licenza. La sospensione e la cessazione diventano efficaci rispetto al danneggiato soltanto nel momento in cui l'assicurazione è stata sostituita da un'altra o la licenza di navigazione è stata restituita, in ogni caso però sessanta giorni dopo il ricevimento della notificazione dell'assicuratore.

³ L'autorità che riceve la notificazione dell'assicuratore revoca immediatamente la licenza di navigazione. Prima che essa rilasci nuovamente la licenza, deve essere provata la conclusione di una nuova assicurazione.

Art. 37 Casi particolari

¹ Confederazione e Cantoni non soggiacciono all'obbligo dell'assicurazione.

² Il presente capo non si applica alla navigazione internazionale sul Reno.

³⁰ RS 221.229.1

³¹ RS 221.229.1

Capo settimo:³² ...**Art. 38**³³**Art. 39**³⁴**Capo ottavo**³⁵: **Disposizioni penali****Sezione 1: Delitti e contravvenzioni****Art. 40** Violazione delle norme di circolazione

¹ Chiunque viola le norme di circolazione della legge, delle convenzioni internazionali o degli atti esecutivi della Confederazione o dei Cantoni, è punito con la multa.³⁶

² Chiunque, violando gravemente le norme di circolazione, pone in serio pericolo la sicurezza altrui o di quel pericolo non si cura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.³⁷

³ L'articolo 237 numero 2 del Codice penale³⁸ non è applicabile in questi casi.

Art. 41³⁹ Condotta in stato di inidoneità alla guida

¹ Chiunque in stato di ebbrietà conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con la multa. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un'alcolemia qualificata (art. 24b cpv. 6 lett. a o b).

² Chiunque per altri motivi è inidoneo alla guida e in questo stato conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ Chiunque in stato di inidoneità alla guida conduce un battello senza motore, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con la multa.

³² Originario Capo sesto.

³³ Abrogato dal n. 80 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

³⁴ Abrogato dal n. II 23 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

³⁵ Originario Capo settimo.

³⁶ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

³⁷ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

³⁸ **RS 311.0**

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

Art. 41a⁴⁰ Elusione di misure per accertare l'inidoneità alla guida

¹ Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi alcolemica dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, quando queste misure sono state formalmente ordinate o bisognava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un esame sanitario completo, o elude lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha condotto un battello senza motore, ha partecipato alla sua conduzione o vi ha esercitato un servizio nautico a bordo, la pena è la multa.

Art. 41b⁴¹ Disposizioni penali complete

Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d'esecuzione della presente legge.

Art. 42 Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

¹ Chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge, è punito con la multa.⁴²

² Il conduttore di un battello, che si dà alla fuga dopo aver ucciso o ferito una persona in un infortunio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.⁴³

Art. 43 Stato difettoso del battello

¹ Chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza d'esercizio di un battello in modo che ne risulti pericolo d'infortunio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.⁴⁴

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.⁴⁵

³ Chiunque conduce un battello, di cui sa, o dovrebbe sapere prestando l'attenzione dovuta, che non è conforme alle prescrizioni sulla sicurezza d'esercizio, oppure tollera per noncuranza l'uso di un siffatto battello, è punito con la multa.⁴⁶

⁴⁰ Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

⁴¹ Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2012** 5619, **2013** 1603; FF **2011** 823).

⁴² Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

⁴³ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

⁴⁴ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

Art. 44 Furto d'uso

¹ Chiunque sottrae un battello per farne uso e chiunque conduce un tale battello o viaggia sullo stesso sapendo sin dall'inizio del viaggio che è stato sottratto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.⁴⁷

² Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore o del proprietario del battello, il procedimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è della multa.⁴⁸

³ Chiunque usa un battello affidatogli per corse che manifestamente non è autorizzato a eseguire, è punito, a querela di parte, con la multa.⁴⁹

⁴ L'articolo 143 del Codice penale⁵⁰ non è applicabile in questi casi.

Art. 45 Condotta di un battello senza patente di navigazione

Chiunque conduce un battello senza essere titolare della patente di navigazione, chiunque non osserva le limitazioni o le condizioni speciali cui è subordinata la sua patente di navigazione,

chiunque affida un battello a un conduttore, del quale sa, o dovrebbe sapere prestando l'attenzione dovuta, che non è titolare della patente,

è punito con la multa.⁵¹

Art. 46 Condotta di un battello senza licenza di navigazione, senza contrassegni o senza assicurazione di responsabilità civile

Chiunque conduce un battello senza la licenza di navigazione, senza l'autorizzazione cantonale completamente necessaria, senza contrassegni o con contrassegni falsi,

chiunque non osserva le limitazioni o le condizioni speciali cui è subordinata la licenza di navigazione, segnatamente per quanto concerne il numero ammesso delle persone trasportate oppure il carico massimo autorizzato,

chiunque conduce un battello, sapendo o dovendo sapere con l'attenzione dovuta, che non sussiste la prescritta assicurazione di responsabilità civile,

è punito con la multa.⁵²

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

⁴⁸ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

⁴⁹ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

⁵⁰ RS 311.0. Ora: art. 141.

⁵¹ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

⁵² Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Art. 47 Segnali e indicazioni

Chiunque, intenzionalmente, sposta, danneggia, toglie o modifica un segnale per la navigazione o un'indicazione di rotta, chiunque colloca un segnale o un'indicazione di rotta senza il consenso dell'autorità, è punito con la multa.⁵³

Art. 48⁵⁴ Altre infrazioni

Chiunque, in altro modo, contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive della Confederazione o dei Cantoni oppure alle disposizioni di polizia della navigazione o d'economia dei trasporti di convenzioni internazionali, senza che vi sia delitto o contravvenzione giusta gli articoli 40 a 47 della presente legge, è punito con la multa.

Art. 49 Trasporti illeciti di persone

¹ Chiunque viola le disposizioni sui trasporti regolari e professionali di persone con battelli è punito con la multa.⁵⁵

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.

Sezione 2: Punibilità**Art. 50** Negligenza

¹ Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge, anche la negligenza è punibile.

² Nei casi di esigua gravità si può prescindere da ogni pena.

Art. 51 Infrazioni commesse da datori di lavoro e superiori

Al datore di lavoro o al superiore, che induce un conduttore di battello a commettere un reato di cui alla presente legge oppure che non lo impedisce secondo le sue possibilità, è comminata la stessa pena del conduttore.

Art. 52 Corse d'istruzione

¹ Il conduttore che accompagna un allievo conduttore è responsabile delle infrazioni commesse durante le corse d'istruzione, qualora violi gli obblighi derivanti dalla sua funzione.

² L'allievo conduttore è responsabile nella misura in cui avrebbe potuto evitare l'infrazione secondo il grado della sua istruzione.

⁵³ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 15 lug. 1986 (RU **1986** 1130; FF **1984** II 1357).

⁵⁵ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459).

Art. 53 Corse di servizio urgenti

Nel caso di corse di servizio urgenti, il conduttore di un'imbarcazione di salvataggio, di lotta antincendio, della polizia o della dogana non è punibile per l'inosservanza delle norme di circolazione, purché dia i segnali d'avvertimento necessari e usi la diligenza richiesta dalle circostanze particolari.

Art. 54 Relazioni con altre leggi penali

¹ Le disposizioni generali del Codice penale⁵⁶ si applicano alle infrazioni secondo gli articoli 40 a 48.

² Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 1974⁵⁷ sul diritto penale amministrativo si applicano alle infrazioni secondo l'articolo 49.

³ Per le infrazioni alle prescrizioni di polizia della navigazione sul tratto renano sottoposto alla convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868⁵⁸, possono essere pronunciate soltanto le pene ivi previste.

Art. 55 Procedimento penale

¹ Le infrazioni secondo gli articoli 40 a 48 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

² Le infrazioni secondo l'articolo 49 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nella procedura secondo la legge federale del 22 marzo 1974⁵⁹ sul diritto penale amministrativo. Il Dipartimento può affidare a servizi subalterni il procedimento e il giudizio di determinate infrazioni come anche l'esecuzione della pena.

Capo nono⁶⁰: Competenze**Sezione 1: Competenza delle autorità federali****Art. 56** ... ⁶¹

¹ Il Consiglio federale, uditi i Cantoni e le associazioni interessate, emana le prescrizioni esecutive.⁶²

² Esso può emanare le prescrizioni sulla navigazione derivanti dal diritto internazionale.

⁵⁶ RS 311.0

⁵⁷ RS 313.0

⁵⁸ RS 0.747.224.101

⁵⁹ RS 313.0

⁶⁰ Originario Capo ottavo.

⁶¹ Abrogato dal n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

⁶² Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.⁶³

Art. 57⁶⁴

Sezione 2: Competenza delle autorità cantonali

Art. 58 In generale

¹ I Cantoni provvedono all'esecuzione della presente legge, delle convenzioni internazionali e delle prescrizioni esecutive, nella misura in cui essa non è affidata alla Confederazione.

² L'esame e la stazzatura dei battelli nonché il rilascio e la revoca della licenza di navigazione spettano al Cantone, in cui il battello ha il suo stazionamento. Il Consiglio federale definisce i criteri per la determinazione del luogo di stazionamento.

³ Le patenti di conduttore e di membro dell'equipaggio sono rilasciate e revocate dal Cantone, nel quale il candidato o il titolare della patente ha il domicilio oppure, in mancanza del domicilio, la dimora. Se questo Cantone non rilascia patenti, è competente il Cantone di stazionamento del battello.

⁴ Sono riservati gli accordi fra Cantoni sull'organizzazione in comune delle autorità.

Art. 59 Competenze speciali della polizia

¹ La polizia impedisce il proseguimento della rotta se accerta che il battello circola senza essere stato ammesso alla navigazione oppure che il suo stato o il suo carico mette in pericolo il traffico ovvero viola gravemente le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Essa può ritirare la licenza di navigazione e, se necessario, sequestrare il battello.

² Se il conduttore si trova in uno stato che esclude la condotta sicura del battello o non può condurre per un altro motivo legale, la polizia gli impedisce di continuare la rotta e gli ritira la patente di navigazione.

³ La polizia può ritirare sul posto la patente di navigazione del conduttore il quale, a cagione d'una grave violazione delle norme elementari di circolazione, si è dimostrato particolarmente pericoloso oppure ha temerariamente violato le prescrizioni sulla protezione delle acque o dell'ambiente.

⁴ La polizia trasmette immediatamente le patenti e le licenze ritirate all'autorità di revoca. Quest'ultima decide senza indugio circa la revoca. Fino alla decisione, la patente o la licenza ritirata dalla polizia si ha per revocata.

⁶³ Introdotto dal n. II 7 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

⁶⁴ Abrogato dal n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

⁵ Sono riservate le convenzioni internazionali concernenti la navigazione sulle acque internazionali.

Sezione 3: Cooperazione delle autorità

Art. 60 Assistenza giudiziaria e comunicazioni

¹ Le autorità esecutive federali e cantonali si concedono reciprocamente e gratuitamente assistenza giudiziaria e amministrativa e comunicano all'autorità competente ogni avviso o informazione necessari. Le autorità cantonali comunicano all'Amministrazione delle dogane i battelli d'origine straniera intavolati nei loro registri.

² Le autorità di polizia e quelle penali comunicano alle autorità competenti le infrazioni che possono dar luogo a un provvedimento.

Sezione 4: Imposte e emolumenti

Art. 61 Imposte

¹ I Cantoni possono istituire un'imposta sui battelli che,

- a. hanno lo stazionamento sul loro territorio;
- b. hanno lo stazionamento in un altro Cantone e sono utilizzati durante più di un mese sul loro territorio.

² Dall'inizio del mese in cui lo stazionamento di un battello è trasferito in un altro Cantone, quest'ultimo ha il diritto di procedere alla riscossione delle imposte. Il Cantone dello stazionamento precedente deve restituire le imposte che ha riscosso per il periodo successivo.

³ Il Cantone dello stazionamento deve restituire le imposte che ha riscosso per un periodo durante il quale il battello era imposto in un altro Cantone, secondo il capoverso 1 lettera b.

⁴ Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, stabilisce i presupposti per l'imposizione di battelli stranieri che rimangono in Svizzera per un certo periodo. La riscossione delle imposte spetta al Cantone nel quale il battello si trova prevalentemente.

⁵ I battelli della Confederazione e delle imprese di navigazione concessionarie nonché quelli della navigazione internazionale sul Reno non possono essere imposti dai Cantoni.

Art. 62 Emolumenti

¹ È riservato il diritto dei Cantoni di riscuotere emolumenti.

² Non possono essere riscossi emolumenti per la navigazione nei limiti dell'uso comune, quella dei battelli della Confederazione o in concessione, nonché per il semplice transito.

³ Gli emolumenti per l'uso degli impianti portuali, di trasbordo o di approdo da parte della navigazione concessionaria devono, nelle stesse acque e a condizioni uguali, essere uniformi.

Capo decimo⁶⁵: Disposizioni finali

Art. 63 Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, segnatamente l'articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 1923⁶⁶ sul registro del naviglio.

Art. 63a⁶⁷ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

¹ Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto.

² Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

Art. 64 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:

Cap. 4; art. 56; cap. 7; art. 63: 1° aprile 1976⁶⁸

Rimanenti disposizioni: 1° aprile 1979⁶⁹

⁶⁵ Nuova numerazione giusta il n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

⁶⁶ RS 747.11. Il cpv. 2 ha ora un nuovo testo.

⁶⁷ Introdotto dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

⁶⁸ DCF del 12 mar. 1976

⁶⁹ DCF dell'8 nov. 1978 (RU 1979 336)